

DIRETTIVA 2008/108/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2008

recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat come sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽³⁾ della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. In tale elenco figurano il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat.
- (2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il flutolanil lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono

state presentate il 13 giugno 2005. Per il benfluralin lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 16 febbraio 2006. Per il fluazinam lo Stato membro relatore era l'Austria e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 3 gennaio 2006. Per il fuberidazolo e il mepiquat lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 5 aprile 2005.

- (3) Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentate alla Commissione il 3 marzo 2008 per il flutolanil e il benfluralin, il 26 marzo 2008 per il fluazinam, il 14 novembre 2007 per il fuberidazolo e il 14 aprile 2008 per il mepiquat, sotto forma di rapporti scientifici dell'EFSA ⁽⁴⁾. Tali rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul flutolanil, sul benfluralin, sul fluazinam, sul fuberidazolo e sul mepiquat.
- (4) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare

⁽⁴⁾ EFSA Scientific Report (2008) 126. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutolanil (approvato il 3 marzo 2008).
 EFSA Scientific Report (2008) 127. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benfluralin (approvato il 3 marzo 2008).
 EFSA Scientific Report (2008) 137. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluazinam (approvato il 26 marzo 2008).
 EFSA Scientific Report (2008) 118. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fuberidazole (approvato il 14 novembre 2007).
 EFSA Scientific Report (2008) 146. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mepiquat (approvato il 14 aprile 2008).

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

